

REGOLAMENTO FONDO NAZIONALE SANITARIO UNITARIO - ALTEA

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento è redatto a norma dell'Art. 2 – punto 3, dello Statuto Sociale, e ne costituisce parte integrante, allo scopo di:

- disciplinare i rapporti in essere ed in divenire tra il Fondo **ALTEA** e le Società partner chiamate ad erogare prestazioni sanitarie agli iscritti;
- stabilire le modalità di interazione dei soggetti coinvolti (iscritti, familiari aventi diritto, aziende);
- Le norme contenute nel presente regolamento sono vincolanti per tutti gli iscritti al Fondo Nazionale Sanitario Unitario **ALTEA**, ed eventuali loro familiari aventi diritto;

Art. 2 – Organi del Fondo

Sono organi del Fondo, l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente e il Collegio Sindacale. Per quanto concerne compiti, poteri, convocazioni e nomine si rinvia agli Art. 5 e successivi, dello Statuto.

Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione al Fondo

Sono titolari dell'iscrizione al Fondo tutti i dipendenti delle Aziende che applicano i CCNL dei **Laterizi e Manufatti, Lapidari, Legno, Cemento e Maniglie** che, in virtù degli accordi sottoscritti all'interno dei suddetti CCNL e di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali non sensibili, saranno comunicati direttamente dalle aziende titolari al Fondo stesso, nonché coloro che, a seguito di quanto previsto dagli accordi contrattuali hanno sottoscritto volontariamente e fatto pervenire al Fondo l'apposito modulo di iscrizione e siano comunque in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Personale in forza di aziende in cui sia stato stipulato un accordo collettivo che preveda una forma di Previdenza Sanitaria Integrativa e dove sia stato indicato Altea quale Fondo Sanitario di riferimento, sempreché l'azienda interessata faccia parte di un settore il cui CCNL viene stipulato dai Soci di Altea (FenealFilcaFillea);
- b) Personale in forza e/o dirigenti sindacali in aspettativa delle strutture sindacali FenealFilcaFillea nelle quali sia prevista la possibilità di iscrizione ad una forma di Previdenza Sanitaria Integrativa;
- c) Personale in forza del Fondo Altea;
- d) familiari o membri del nucleo familiare (figli, coniuge o convivente) dei soggetti di cui al punti a) , b) e c).

Il personale in forza di cui ai precedenti punti a), b) e c) deve essere titolare di un rapporto lavorativo non inferiore a 3 (tre) mesi.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo delibera in merito all'accoglimento, alla verifica e al recepimento degli accordi che prevedono l'adesione al Fondo.

Il CdA delibera anche in merito ad accordi stipulati dalle Parti a livello aziendale che, pur prevedendo l'adesione al Fondo, derogano rispetto alle disposizioni del proprio CCNL di riferimento.

Nel caso in cui il Consiglio ravvisi elementi ostativi all'adesione comunica in forma scritta alle parti firmatarie degli accordi stessi il proprio motivato mancato accoglimento.

I lavoratori aderiscono al Fondo nel rispetto della normativa vigente e secondo la procedura prevista dalle norme operative interne dei CCNL vigenti.

Gli interessati possono prendere visione dello Statuto del Fondo, del Regolamento e del Piano Sanitario, presso la sede del Fondo in Via Cavour, 147 a Roma, sul sito www.fondoaltea.it, nonché presso le sedi sindacali di Feneal, Filca e Fillea sui siti www.fenealuil.it, www.filcacisl.it e www.filleacgil.it.

Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro o di assenza, in cui sussista il diritto ad un trattamento retributivo per periodi pari o superiori ad un mese, quali aspettative o permessi, a qualsiasi titolo, assenze per malattia o per maternità obbligatoria, sospensione dal lavoro con intervento della cassa integrazione guadagni, l'obbligo della contribuzione a carico dell'impresa non potrà variare per mantenere il diritto alle prestazioni.

L'iscrizione del lavoratore decade al momento della cessazione del rapporto di lavoro con l'azienda. Dopo la cessazione, comunicata dall'azienda attraverso la modifica dell'anagrafica a sistema di cui al successivo Art. 4, il lavoratore, per effetto della compensazione del periodo iniziale di carenza della copertura di cui allo stesso successivo Art. 4, avrà diritto a ulteriori 3 mesi di copertura.

Il C.d.A. può altresì deliberare l'esclusione dell'iscritto e dell'azienda in caso di inadempimento dell'obbligo contributivo e/o in caso di comportamento che possa recare danno al Fondo stesso.

Art. 4 – Contributi mensili

Il contributo dovuto al Fondo per ciascun iscritto è a carico dell'azienda e/o del dipendente nella misura stabilita dal relativo CCNL e/o accordo collettivo/integrativo di riferimento. Detto contributo sarà versato al Fondo in rate mensili con i tempi e le modalità stabilite dal successivo art. 6.

La misura della contribuzione, definita dagli accordi collettivi di cui al precedente comma, viene comunicata alle Aziende interessate ogni qualvolta vi sia un rinnovo di CCNL. Tale comunicazione, inviata alle Aziende con E Mail massiva, viene anche postata, tempo per tempo, sul sito web di Altea.

Relativamente ai versamenti riguardanti il settore lapidei:

- per i lavoratori cui viene applicato il ccnl lapidei industria Marmomacchine la contribuzione decorre dal 1 Ottobre 2013 per tutti i dipendenti in servizio al 30 Settembre 2013, o dalla data di assunzione se successiva;

- per i lavoratori cui viene applicato il ccnl lapidei PMI Aniem/AnierConfimi la contribuzione decorre dal 1 Gennaio 2014 per tutti i dipendenti che avranno sottoscritto l'apposito modulo di adesione;
- per i lavoratori cui viene applicato il ccnl lapidei PMIConfapi Aniem la contribuzione decorre dal 1 Marzo 2014 per tutti i dipendenti in servizio al 28 Febbraio 2014, o dalla data di assunzione se successiva.

Relativamente ai versamenti riguardanti il settore Laterizi e Manufatti :

- per i lavoratori cui viene applicato il ccnl laterizi e manufatti PMI Aniem/AnierConfimi la contribuzione decorre dal 1 Gennaio 2014 per tutti i dipendenti che avranno sottoscritto l'apposito modulo di adesione;
- per i lavoratori cui viene applicato il ccnl laterizi e manufatti PMI Confapi Aniem la contribuzione decorre dal 1 Aprile 2014 per tutti i dipendenti in forza al 31 Marzo 2014, o dalla data di assunzione se successiva.
- Per i lavoratori cui viene applicato il ccnl laterizi e manufatti industria AndilAssobeton la contribuzione decorre dal 1 Novembre 2016 per tutti i dipendenti che avranno sottoscritto l'apposito modulo di adesione.

Relativamente ai versamenti riguardanti il settore legno :

- per i lavoratori cui viene applicato il ccnl legno industria Federlegno Arredo la contribuzione decorre dal mese in cui il dipendente ha consegnato il modulo di adesione, debitamente compilato, alla propria azienda (non prima di Gennaio 2014);
- per i lavoratori cui viene applicato il ccnl legno PMIUnitalConfapi la contribuzione decorre dal 1 Agosto 2014 per tutti i dipendenti in forza al 31 Luglio 2014, o dalla data di assunzione se successiva;
- per i lavoratori cui viene applicato il ccnl legno PMIconfimilegno la contribuzione decorre dal 1 Agosto 2014 per tutti i dipendenti in forza al 31 Luglio 2014, o dalla data di assunzione se successiva.

Relativamente ai versamenti riguardanti il settore cemento, calce e gesso :

- per i lavoratori cui viene applicato il ccnl cemento, calce e gesso industria Federmacola la contribuzione decorre dal mese in cui il dipendente ha consegnato il modulo di adesione, debitamente compilato, alla propria azienda (non prima di Settembre 2014). Da Gennaio 2016 la contribuzione è obbligatoria per tutti i lavoratori in forza da Dicembre 2015 (quindi senza alcun modulo di adesione);
- per i lavoratori cui viene applicato il ccnl cemento, calce e gesso pmi Aniem/AnierConfimila la contribuzione decorre dal 1 Settembre 2014 per tutti i dipendenti che avranno sottoscritto l'apposito modulo di adesione;
- per i lavoratori cui viene applicato il ccnl cemento, calce e gesso pmiConfapi Aniem la contribuzione decorre dal 1 Settembre 2014 per tutti i dipendenti che avranno sottoscritto l'apposito modulo di adesione. Da Gennaio 2016 la contribuzione è obbligatoria per tutti i lavoratori in forza da Dicembre 2015 (quindi senza alcun modulo di adesione).

Relativamente ai versamenti riguardanti il settore maniglie:

- per i lavoratori cui viene applicato il ccnl maniglie la contribuzione decorre dal mese in cui il dipendente ha consegnato il modulo di adesione, debitamente compilato, alla propria azienda (non prima di Ottobre 2014).

Il contributo annuale è da considerarsi in dodicesimi e le aziende verseranno le quote per gli iscritti indicandole mensilmente nelle rispettive buste paga. Le aziende dovranno comunicare entro il **16 di ogni mese** tutti i nominativi che nel mese precedente figurano

come iscritti al Fondo (cioè che abbiano compilato l'apposito modulo di adesione) o che, nel caso fosse previsto dal CCNL di riferimento, abbiano diritto, obbligatoriamente, alla copertura di Altea. Se, rispetto ai mesi precedenti, non vi sono modifiche nell'anagrafica dei dipendenti (cioè non vi sono nuovi iscritti o cancellazioni) l'anagrafica stessa non dovrà essere inviata e l'azienda dovrà procedere solo ad effettuare il bonifico così come indicato al successivo Art. 6.

Il lavoratore iscritto (per i ccnl che prevedono l'adesione obbligatoria, l'iscrizione dei lavoratori viene perfezionata con l'invio dell'anagrafica e l'effettuazione del relativo bonifico) avrà diritto alle prestazioni dal primo giorno del terzo mese successivo a quello dell'iscrizione (Esempio: supponiamo che un lavoratore si sia iscritto a Gennaio 2014, esso avrà diritto alle prestazioni dal 1 Aprile 2014, mentre la sua azienda avrà inviato l'anagrafica ed effettuato il bonifico entro il 16 Febbraio)

E' possibile anticipare più quote mensili in un solo versamento, previo accordo sulle procedure con il Fondo ALTEA.

L'iscrizione al Fondo rimane sospesa fino al riscontro del versamento della quota mensile da parte dell'azienda.

Nel caso di mancato e/o ritardato versamento, da parte dell'azienda, della quota mensile, la posizione del socio sarà sospesa e non potrà usufruire delle prestazioni fino all'effettuazione dei versamenti delle relative quote. Resta inteso che le prestazioni effettuate dal lavoratore nel periodo di sospensione verranno liquidate nella sola forma rimborsuale nel momento della riattivazione delle coperture

Relativamente alle esclusioni di un iscritto a norma dell'Art. 4 dello statuto, si stabilisce che:

- L'azienda è tenuta a pagare per intero il contributo del mese corrispondente alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
- Se l'eventuale dimissione dovesse essere comunicata successivamente, l'azienda/struttura è tenuta a versare le quote anche per il mese seguente.

In caso di ritardato o mancato versamento di una quota o più quote mensili il Fondo provvederà a sospendere gli iscritti e a darne comunicazione alla Compagnia Assicuratrice, non inserendo i nominativi nell'anagrafica che mensilmente viene inviata alla Compagnia stessa.

Il Fondo procederà al recupero dei crediti vantati secondo le seguenti modalità :

1. Alla fine di ogni mese verrà verificata la situazione relativa ai mancati o ritardati versamenti;
2. Nei 10 giorni successivi alla verifica di cui al precedente punto 1. , per le aziende solitamente regolari nei versamenti, si procederà , telefonicamente o via E Mail, a chiedere alle aziende interessate un controllo della situazione contributiva;
3. Per le morosità superiori a due mesi, il fondo invierà con cadenza trimestrale due solleciti formali, comunicando che le coperture per i lavoratori interessati sono state

sospese e non verranno riattivate fino a quando l'azienda non avrà regolarizzato la posizione;

4. Il ritardato pagamento superiore a 3 mesi può comportare l'applicazione di un interesse di mora pari al tasso ufficiale legale aumentato di due punti percentuali. Gli interessi di mora per ritardato o mancato versamento verranno calcolati al 31 Dicembre di ciascun anno
5. Dopo il secondo sollecito di cui al precedente punto 3, il Fondo provvederà ad inviare alle aziende interessate una comunicazione formale di messa in mora per i contributi non versati e gli eventuali interessi previsti al punto 4.
Contestualmente, si informeranno i lavoratori e FenealFilcaFillea competenti per territorio del perdurante inadempimento dell'azienda, valutando la possibilità di dare avvio ad una azione legale per il recupero coattivo dei crediti vantati.

Il Fondo si fa carico di verificare la puntualità e la correttezza degli importi raccolti e di inviare i dati relativi alla compagnia assicuratrice.

Art. 5 – Raccolta e trasferimento dati

- Per tutte quelle aziende e/o consulenti del lavoro che avranno la possibilità di utilizzare i servizi on line messi a disposizione dal Fondo tramite il Service o per le quali è possibile contrattualmente seguire una procedura on line, sarà possibile inserire i dati dei dipendenti in entrata o in uscita direttamente attraverso il sito del Fondo nell'apposita sezione dedicata. Un'apposita guida, postata sul sito web del Fondo, agevolerà l'utilizzo della piattaforma per la gestione on line della parte riservata.
- Tutte quelle aziende e/consulenti del lavoro che non hanno la possibilità di utilizzare i servizi online messi a disposizione dal Fondo tramite il Service o per le quali non è possibile contrattualmente seguire una procedura on line, potranno, in alternativa, raccogliere i dati dei propri dipendenti ed inserirli nel tracciato excel scaricabile dal sito del Fondo ed inviare lo stesso all'indirizzo di posta elettronica [fondoaltea@pec.it.](mailto:fondoaltea@pec.it), fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 6 comma 1.
- Nel caso di raccolta dei moduli di adesione, ove espressamente previsto dal CCNL, l'azienda si prende carico di raccogliere le schede in originale direttamente dai propri dipendenti e inviarle, cumulativamente, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di adesione effettuata dal lavoratore. presso la sede del Fondo in Via Cavour, 147 a Roma, fermo restando che l'iscrizione al Fondo decorre dalla data di adesione segnata sul modulo di adesione previsto in triplice copia, di cui una consegnata al lavoratore.

L'azienda si curerà altresì di comunicare tempestivamente, sempre nei modi sopraindicati, le eventuali dimissioni o esclusioni dei lavoratori. In caso di mancata comunicazione l'azienda dovrà provvedere ai pagamenti fino alla data in cui il Fondo farà decadere l'iscrizione del lavoratore.

Art. 6 – Raccolta e trasferimento contributi

Entro e non oltre il giorno 16 del mese ciascuna azienda dovrà :

- versare un importo pari al monte adesioni pro mese e pro quota (vedi art. 4) mediante bonifico bancario indicando nella causale la ragione sociale ed il mese di riferimento. **Attenzione!**: il bonifico si dovrà abbinare all'anagrafica dei lavoratori da mettere in copertura. L'anagrafica dovrà essere modificata mensilmente qualora vi siano movimenti, in ingresso o uscita, dei lavoratori da mettere in copertura.

Il conto corrente presso il quale effettuare l'accredito è il seguente:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Agenzia n. 11 di Via Carlo Alberto 6/A 00185 Roma
Codice Iban IT 11F 05696 03200 000011020X69
Intestato a ALTEA FONDO NAZ. SAN. UNIT. INTEGR. S.S.N.

Si ricorda inoltre che, per i versamenti dovuti a Casse integrative previdenziali ed assistenziali come in questo caso, e' dovuto all'Inps il contributo di solidarietà pari al 10% degli importi versati. Il versamento del contributo di solidarietà deve essere versato con la denuncia contributiva relativa al mese nel corso del quale si verifica il versamento al fondo.

I versamenti dovranno essere effettuati con la seguente causale :

- **Nome dell'azienda (che corrisponda alla Ragione Sociale dell'anagrafica dei lavoratori da mettere in copertura);**
- **Mese o Mesi cui si riferisce il bonifico (il bonifico potrebbe riguardare più mesi che ovviamente debbono essere segnalati, sia per il recupero di mesi arretrati che per un versamento anticipato di mesi futuri);**

Art. 7

Le norme previste per le aziende verranno applicate con le medesime modalità alle strutture sindacali

Art. 8- Prestazioni

Il Fondo ha stipulato con società di assicurazioni apposite Convenzioni, relative a Piani Sanitari che, sulla base delle contribuzioni previste dai vari CCNL, possano rappresentare adeguatamente tutti i settori produttivi che interessano Fondo Altea.

Il prontuario delle prestazioni, nonché i massimali e le altre condizioni per l'erogazione delle prestazioni, sono definite dai vari Piani sanitari, specificati al comma precedente, i quali specificano anche gli effetti delle coperture assicurative. Le Guide ai Piani Sanitari e le Mini Guide, relative alle prestazioni offerte, sono postate sul sito web di Fondo Altea. Le Guide e le Mini Guide contengono anche le modalità sulla base delle quali gli Iscritti ed i Beneficiari possono accedere alle prestazioni offerte.

Sarà cura del C.d.A. attivare il rinnovo o la modifica del piano sanitario nei tempi utili alla più efficace e continua copertura assicurativa degli aventi diritto.

Art. 9 Decorrenza e attivazione.

La decorrenza delle coperture assicurative partirà dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di comunicazione dei nominativi e di pagamento del contributo come previsto dai precedenti articoli 4 e 6

Art. 10 – Cessazione del rapporto di lavoro

Fondo Sanitario Altea è un Fondo "chiuso" di natura contrattuale; pertanto, quando il rapporto lavorativo cessa si interrompe anche la possibilità di fruizione delle prestazioni offerte dal Fondo, salvo che per il periodo di recupero della carenza iniziale, pari a 3 mesi. L'iscritto per il quale cessa la copertura, adeguatamente comunicata dall'Azienda con la modifica dell'anagrafica, non potrà quindi chiedere di procrastinare l'adesione al Fondo tramite il versamento autonomo della contribuzione. Ovviamente, lo stesso lavoratore potrà rientrare in copertura qualora venga assunto da un'Azienda che applica un CCNL che prevede Altea quale Fondo Sanitario di riferimento.

Come specificato nel successivo Art. 12, la cessazione del rapporto lavorativo di un iscritto al Fondo, determina anche la cessazione, a far data dalla fine dell'anno in corso, della copertura del Nucleo Familiare eventualmente a suo tempo iscritto.

Art. 11 – Rimborsi

In caso di ricorso alle prestazioni previste dal Piano Sanitario Iscritti Fondo ALTEA, che non riguardino prenotazioni della Rete delle Strutture Convenzionate, per le quali è necessario contattare la Centrale Operativa della Compagnia di Assicurazione attraverso il Numero Verde 800009614, l'interessato che non intende gestire on line le prestazioni a rimborso (vedi modalità di Registrazione sul sito web di Altea) dovrà far pervenire al Fondo ALTEA tutta la documentazione medica e tutti i giustificativi di spesa necessari ad una corretta e tempestiva liquidazione di quanto previsto. La documentazione potrà essere inviata Via E Mail a rimborsi@fondoyaltea.it oppure tramite Posta ordinaria a Fondo Altea Casella Postale 13184 Ufficio Postale Roma 4 00185 Roma.

Per documentazione si intendono il relativo modulo di richiesta rimborso (disponibile sul sito web del Fondo cliccando su Documenti) debitamente compilato e firmato, copia della prescrizione medica contenente la patologia, o il rischio di patologia, che richiede la prestazione, i ticket o le eventuali ricevute/fatture di pagamento (in copia) che attestano le spese sostenute per controlli, accertamenti o quant'altro richiesto dal medico curante, al fine di poter ottenere il rimborso che avverrà tramite bonifico bancario, direttamente dalla compagnia assicuratrice all'iscritto. Il termine massimo entro cui presentare domanda di rimborso alla Compagnia di Assicurazione per tramite del Fondo è pari a 24 mesi dalla data indicata nel ticket o nella ricevuta di pagamento: farà fede la data di invio.

Art. 12 – Adesione nucleo familiare

La prima “finestra temporale” relativa alla possibilità, per diverse tipologie di “iscritti principali” (appartenenti ai settori legno industria, lapidei industria, legno pmi Confapi, Cemento industria), di iscrivere il proprio nucleo familiare è stata collocata da Fondo Altea nel corso del 2017, precisamente dal 1 Ottobre al 30 Novembre, per una copertura dei familiari a far data dal 1 Gennaio del 2018.

Le modalità di iscrizione del nucleo familiare sono le seguenti: - compilazione da parte dell’iscritto principale del modulo di adesione, scaricabile dal sito web di Altea, con i dati richiesti e la certificazione della composizione del proprio nucleo familiare; consegna del modulo compilato alla propria azienda che viene di fatto legittimata a trattenere mensilmente la contribuzione dovuta che poi dovrà versare al Fondo alle scadenze mensili ordinarie; copia del modulo di adesione del nucleo familiare dovrà essere inviata ad Altea a cura dell’azienda (quindi non dall’iscritto principale).

Il nucleo familiare, certificato dal lavoratore attraverso la compilazione del modulo, può essere composto dal coniuge o convivente e dai figli, senza alcuna limitazione di età o di reddito percepito.

Se l’iscritto principale cessa l’attività, l’azienda sarà legittimata dal modulo di iscrizione del nucleo familiare a trattenere le contribuzioni mensili dovute per il nucleo fino alla fine dell’anno in corso, dopo il quale anche per il nucleo familiare cesserà la copertura.

L’iscritto principale potrà disdettare l’iscrizione del proprio nucleo familiare entro il 30 Novembre di ciascun anno (Altea sta predisponendo apposita modulistica); tuttavia, qualora venga comunicata la disdetta all’azienda ed al Fondo, il nucleo familiare non potrà più essere riscritto. In mancanza di regolare disdetta, il nucleo familiare resterà iscritto anche per l’anno successivo.

Eventuali ingressi di ulteriori familiari (ad esempio un figlio) potranno essere comunicati (Altea sta predisponendo apposita modulistica) solo nelle “finestre” aperte dal Fondo per nuove adesioni, con decorrenza delle coperture a far data dal 1 Gennaio dell’anno successivo.

Gli iscritti principali che possono iscrivere il proprio nucleo familiare sono quelli che appartengono ai settori, le cui Parti contrattuali hanno stipulato accordi per la possibilità di utilizzare le buste paga per la trattenuta delle contribuzioni dovute mensilmente per la copertura del nucleo.

Art. 13 – Altri aspetti gestionali

Qualora il Fondo ricevesse contributi diversi/donazioni da quelli destinati mensilmente all’assistenza sanitaria, questi dovranno essere evidenziati e gestiti con apposita contabilità separata.

Il Fondo è tenuto a predisporre e conservare sempre aggiornati il libro dei verbali del C.d.A., delle Assemblee, dei Soci e del Collegio dei Sindaci.

Per integrare o modificare quanto previsto dal presente Regolamento, il CDA del Fondo può predisporre apposite delibere così come previsto dallo Statuto.

Art 14 -Testi di riferimento

Per quanto non specificato nel presente Regolamento si rimanda a:

- Statuto Sociale Fondo **ALTEA**;
- Piano Sanitario (Guida per ogni tipo di Piano)per Iscritti ed aventi diritto al Fondo Altea;
- Mini Guida (pratica per l'iscritto e aventi diritto la Fondo **ALTEA**;
- Istruzioni nuova piattaforma aree riservate.